



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



RECEPIMENTO DIRETTIVE «PACCHETTO RIFIUTI»

INCONTRO CON LE REGIONI
20 novembre 2018

*Sala Auditorium
Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare*

GRUPPO TEMATICO

PREVENZIONE, MARINE LITTER - FOOD WASTE

Criteria specifici di delega

h) Riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 10, della direttiva (UE) **2018/851**, dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) **2018/852**, disciplinando anche le modalità di raccolta dei rifiuti dispersi in ambiente marino e la gestione degli stessi una volta a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole un'attività non oggetto di autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi

GRUPPO TEMATICO PREVENZIONE, MARINE LITTER - FOOD WASTE

RECEPIMENTO

DIRETTIVA UE 2018/851 E DIRETTIVA UE 2018/852.



Revisione

della parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

DIRETTIVA UE 2018/851

ARTICOLO 9 PREVENZIONE DEI RIFIUTI

1. Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure quanto meno:

- a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;
- b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;
- c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;
- d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;
- e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
- f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;
- g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
- h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;

DIRETTIVA UE 2018/851

ARTICOLO 9 PREVENZIONE DEI RIFIUTI

1. Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure quanto meno:

- i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;
- j) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
- k) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo mediante restrizioni di mercato, provvedono affinché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie;
- l) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo; e
- m) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione dei rifiuti e alla dispersione dei rifiuti.

2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l'accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l'accesso a tale banca dati.

DIRETTIVA UE 2018/851

ARTICOLO 9 *PREVENZIONE DEI RIFIUTI*

3. **Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti.** A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in special modo per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti.
4. **Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle loro misure sul riutilizzo** misurando il riutilizzo sulla base della metodologia comune stabilita dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7 a decorrere dal primo anno civile completo successivo all'adozione di tale atto di esecuzione.
5. **Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari** misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita dall'atto delegato di cui al paragrafo 8, a decorrere dal primo anno civile completo successivo all'adozione di tale atto delegato.
6. **Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione esamina i dati sui rifiuti alimentari** forniti dagli Stati membri in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, al fine di valutare la fattibilità di istituire un obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione da soddisfare entro il 2030 sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri in conformità della metodologia comune stabilita ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

DIRETTIVA UE 2018/851

ARTICOLO 9 *PREVENZIONE DEI RIFIUTI*

7. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e, entro il 31 marzo 2019, adotta un atto di esecuzione per definire una metodologia comune per effettuare comunicazioni sul riutilizzo di prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo
8. Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta, sulla base dell'esito dei lavori della piattaforma UE sulle perdite e gli sprechi alimentari, un atto delegato conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo una **metodologia comune e requisiti minimi di qualità** per la misurazione uniforme dei livelli di sprechi alimentari.
9. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione esamina i dati sul riutilizzo forniti dagli Stati membri in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, al fine di valutare la fattibilità di misure volte a incoraggiare il riutilizzo dei prodotti, compresa la fissazione di obiettivi quantitativi. La Commissione esamina inoltre la possibilità di definire altre misure di prevenzione dei rifiuti, compresi gli obiettivi di riduzione dei rifiuti. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

COORDINAMENTO CON NORMATIVA DI SETTORE

***FOOD WASTE E MARINE LITTER* ENTRANO PER LA
PRIMA VOLTA NEL D.LGS.152/06**

OCCORRE

**COORDINARE LE MISURE CON ALTRA NORMATIVA
COMUNITARIA E NAZIONALE**

(STRATEGIA MARINA, DIRETTIVA IMPIANTI PORTUALI...)

PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI

- ❖ Le misure del nuovo art.9 della direttiva quadro confluiranno tutte nel programma?
- ❖ Quale sarà il rapporto con i piani regionali?
(eventualità di modificare l'attuale disposizione di integrazione nei piani regionali)

**PER RAFFORZARE IL
PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE
VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DI PREVEDERE CHE LO
STESSO SIA ADOTTATO DAL MINISTERO
DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON GLI ALTRI
MINISTERI DI COMPETENZA**



INVIATE I VOSTRI CONTRIBUTI ALL'INDIRIZZO

direttiverifiuti@minambiente.it

GRAZIE!!!

